



## COMUNE DI FELINO

---

### ORDINANZA SINDACALE

---

N° 13 DEL 04/05/2020

**OGGETTO:** MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ULTERIORI DISPOSIZIONI E REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N.12 DEL 30.04.2020.

#### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che l'evolversi della situazione epidemiologica all'interno della nostra regione è in fase ancora intensa;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna datata 23/02/2020 contenente divieti di affollamento di persone sia in luoghi pubblici che privati;

**VISTI**, in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8.3.2020 avente ad oggetto: *“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che tra le altre misure prevede :  
*“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020 avente ad oggetto: *“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che tra le altre misure prevede :  
*“ sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico “*

**CONSIDERATO** che sono state emanate, con la stessa finalità di cui sopra, ulteriori e successive misure a livello nazionale, quali il DPCM 11 marzo 2020, il D.L. n. 18 del 17/3/2020 e il DPCM 22 marzo 2020;

**VISTO** il DECRETO del Presidente della Regione Emilia Romagna N. 41 del 18/03/2020 che dal 19 marzo 2020 introduce misure ancora più restrittive circa la possibilità di muoversi all'interno del territorio comunale;

**VISTO** il DPCM 01/04/2020 che estende l'efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 13 aprile 2020;

**VISTO** il DPCM 10/04/2020 che estende l'efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 03 maggio 2020;

**VISTO** il DPCM 26/04/2020 che estende l'efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 17 maggio 2020;

**VISTO** in particolare l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del DPCM 26/04/2020 che prevede:

Art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

*d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*

*e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

*f) non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività*

**CONSIDERATO** indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettose del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9 ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**RICHIAMATE** le ordinanze sindacali n. 6 del 17.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, n. 8 del 25.03.2020, n. 9 del 03.04.2020 e n.12 del 30.04.2020;

**VISTA** da ultimo l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30.04.2020, resa nota successivamente al momento di pubblicazione dell'ultima ordinanza comunale citata, ossia la n. 12 dello scorso 30 aprile, che con riferimento alla riapertura di luoghi ed edifici pubblici, ai punti 4 e 5 così dispone:

4. È consentita la riapertura dei **cimiteri**. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal DPCM del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;

5. È consentita la riapertura di **parchi e giardini**. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**RITENUTO** pertanto opportuno revocare l'ordinanza n. 12 sopra richiamata, assunta al fine di contenere il propagarsi del virus Covid 19, fino al 17 maggio 2020 e disporre nuove misure meno restrittive modulate in relazione alle specificità territoriali ed organizzative di questo Comune;

**VISTO** l'art.54 del TUEL n.267/2000;

### **ORDINA**

**La revoca della propria precedente ordinanza n. 12 del 30.04.2020 recante "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 – Proroga ordinanze precedenti fino alla data del 17 maggio 2020".**

### **ORDINA** altresì

1) **la proroga fino al 17 maggio 2020 compreso dell'Ordinanza n. 6 del 17/03/2020 – Misure per regolamentare l'accesso agli uffici comunali con la modifica riportata di seguito: dal 4 maggio 2020 l'accesso agli uffici comunali verrà garantito anche per l'espletamento di pratiche non urgenti, su appuntamento e/o contattando previamente il numero telefonico del centralino allo 0521-335951.**

2) **a decorrere dal prossimo 6 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 compreso la riapertura al pubblico dei Cimiteri la cui chiusura era stata disposta con Ordinanza n. 7 del 20/03/2020, i cui effetti sono prorogati solo per le giornate del 4 e 5 maggio, al fine di consentire alla ditta concessionaria piccole manutenzioni necessarie alla migliore fruizione degli ingressi.**

Si specifica che per l'accesso ai cimiteri comunali negli ordinari orari di apertura, da parte degli utenti è fatto obbligo di indossare mascherina e guanti e di rispettare all'interno del cimitero la distanza minima di un metro tra le persone.

Resta fermo quanto disposto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri, pertanto, già a decorrere dalla data odierna, al momento del ricevimento del feretro, l'accesso ai cimiteri comunali è consentito soltanto ad un numero ristretto di persone (**non superiore a 15**) che accompagnano lo stesso per il successivo servizio di inumazione o tumulazione;

3) **la chiusura fino al 17 maggio 2020 compreso** dei parchi e giardini pubblici e aree verdi, in quanto al momento non risultano attuabili le misure di sicurezza necessarie, né risulta possibile garantire adeguati controlli ,come previsto dall'art. 1 c. 1 lett. d) ed e) DPCM 26.04.2020.

### **DA' ATTO**

- che dal 4 maggio 2020 cessano gli effetti dell'ordinanza n. 8 del 25/03/2020 – (*Chiusura centro di raccolta di strada Roma alle sole utenze domestiche*) e pertanto il centro di raccolta rifiuti sito a Felino in strada Roma 24 riaprirà alle utenze domestiche, fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni in tema di contrasto al contagio da Covid 19 la cui applicazione e vigilanza è rimessa al gestore del centro.

### **DISPONE** altresì

- di comunicare l'adozione del presente provvedimento:
  - al Prefetto di Parma;
  - all'Azienda USL di Parma;
  - ad IREN Ambiente che gestisce il Centro di raccolta;
  - al Comando di Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense;
  - al Comando dei Carabinieri di Sala Baganza;

- alla ditta Beta soc. Coop. Sociale di Bussolengo, concessionaria dei servizi cimiteriali del Comune di Felino.

La presente ordinanza produce i suoi effetti **dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso.**

Dal Municipio, li 04/05/2020

*firmato digitalmente*  
**IL SINDACO**  
LEONI ELISA / INFOCERT SPA